CAMERA DEI DEPUTATI N. 828

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 15 luglio 1987

Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1985 il Parlamento ha approvato la legge 17 aprile 1985, n. 141: « Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti ».

Con l'articolo 17 della predetta legge il legislatore ha inteso porre fine ad una palese discriminazione tra soggetti aventi lo stesso diritto, a norma dell'articolo 152 della legge n. 312 del 1980 e mettere tutti i soggetti predetti sullo stesso piano giuridico ed economico, eliminando soltanto le competenze economiche arretrate, ma rispettando l'intera misura del diritto maturato con decorrenza economica 1° febbraio 1981, sia pure suddividendolo in due esercizi finanziari.

Il legislatore nell'approvare il predetto articolo 7, tenne presente anche l'ordinanza n. 506 del 1983 del TAR Lazio, dove espressamente è stato sentenziato: « Comporta per il legislatore l'obbligo di provvedere in modo conforme in favore di chi ne condivideva la posizione di diritto ».

In poche parole: conformità di trattamento sia giuridico che economico. Ora le amministrazioni interessate, nell'applicare il predetto articolo 7, ritengono di dare ad esso un'interpretazione restrittiva, perché ritengono di non considerare gli aumenti in percentuale per dinamica salariale sulla somma recuperata.

In tal modo la parità di trattamento economico verrebbe vanificata, pur restando la parità di trattamento giuridico, perché tutti i soggetti di cui alle leggi n. 391 del 1981 e n. 432 del 1981 ed i soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 141 del 1985 avrebbero un trattamento economico differenziato.

Si rende, pertanto necessaria l'approvazione di una legge di interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge n. 141 del 1985, che si sottopone al vostro esame, anche per evitare all'amministrazione dello Stato un pesante contenzioso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è da interpretarsi nel senso che al personale destinatario delle norme previste dal predetto articolo, la pensione deve essere riliquidata calcolando sull'importo giuridicamente recuperato le percentuali di incremento perequativo intervenute dalle date di decorrenza giuridica del riconoscimento del beneficio dell'anzianità pregressa.